

REPUBBLICA ITALIANA

- In nome del Popolo Italiano -



LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Sezione Terza Civile

Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:

dott. ALBERTO NICOLA FILARDO	PRESIDENTE
dott. TERESA BARILLARI	CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA	CONSIGLIERE rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 730/2017 RGAC vertente

TRA

COMUNE DI AMANTEA, in persona del commissario straordinario *pro tempore*, rapp.to e difeso, in virtù di procura speciale posto a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Fiorina Staccuneddu presso il cui studio in Amantea (CS), alla via Stromboli n. 107,

*APPELLANTE*

E

LEMAPOD S.R.L. (P.IVA 07553051215), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. Angela Di Petrillo, n.q. di cessionaria di ramo d'azienda della L.E.MA.PO.D.S.P.), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Francesco Vecchione, con il quale elegge domicilio in Catanzaro alla Via Milelli n. 32 presso lo studio dell'avv. Daniela Rotella

*APPELLANTE INCIDENTALE*

All'udienza del 25.01.2022 la causa era decisa sulle seguenti:

conclusioni delle parti



Per l'appellante: << in accoglimento del presente gravame di voler: a) riformare parzialmente la sentenza n°670/2016 pronunciata il 25.10.2016 dal giudice unico del Tribunale di Paola, dott. Franco Caroleo, pubblicata il 26.10.2016, in quanto erronea ed illegittima per i motivi indicati nella parte espositiva dell'atto di citazione in appello del 7.4.2017; b) per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle riserve nn°2, 3 e 6 del 15.5.2006 (punti b2, b3 e b6), le riserve nn°7, 8 e 10 dell'1.12.2006 (punti c1, c2 e c4) e la riserva in occasione del collaudo (punto F) poiché intempestive, le riserve dal n°1 al n°4 del 12.2.2008 (punto E) poiché infondate e, conseguentemente, annullare la statuizione di condanna al pagamento della somma complessiva di €350.235,81, oltre lucro cessante ed interessi legali pronunciata nei confronti del Comune di Amantea, e condannare la società Lemapod s.r.l. al pagamento delle spese e competenze difensive del giudizio di primo grado; c) in via subordinata e nella ipotesi in cui il motivo n°1 dell'atto di appello proposto venga respinto interamente o accolto solo in parte, disporre, per i motivi di cui al punto n°2) dell'atto di citazione in appello, la compensazione integrale o perlomeno parziale tra le parti delle spese e competenze difensive del giudizio di primo grado; d) rigettare l'appello incidentale poiché infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, condannare la società Lemapod s.r.l. al pagamento delle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio>>.

Per l'appellata Lemapod S.r.l.: << In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Comune di Amantea per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e, per l'effetto, respingerlo integralmente con sentenza di rito.

Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Comune di Amantea in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione stante l'assoluta tempestività e fondatezza delle riserve proposte e riconosciute dal Giudice di primo grado, con conseguente conferma della sentenza n. 670/2016 oggetto di gravame.

Sull'appello incidentale: In accoglimento dell'appello incidentale proposto avverso la sentenza n. 670/2016 emessa dal Tribunale di Paola in data 25.10.2016 e depositata in data 26.10.2016, alla luce dei motivi dedotti sub C.I della comparsa di costituzione, contenente appello incidentale, riformare i punti A, b1, b4, b5, b6, c3, c4, d1, d2, d3 della predetta sentenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Lemapod s.r.l. al pagamento delle seguenti riserve:



1. nn. 1 e 2 iscritte nel verbale di ripresa lavori del 09.09.2004, per l'importo di € 276.068,33 o, in via meramente gradata, di € 145.206,85, stimato da CTU, il tutto oltre rivalutazione e interessi legali;
2. n. 1 iscritta nel 5° SAL in data 20.06.2006 ed esplicita nel registro di contabilità in data 04.07.2006, per l'importo di € 55.716,04;
3. n. 4 iscritta nel 5° SAL in data 20.06.2006 ed esplicita nel registro di contabilità in data 04.07.2006, per l'importo di € 33.558,84 oltre rivalutazione e interessi legali o per la diversa somma ritenuta di giustizia;
4. n. 5 iscritta nel 5° SAL in data 20.06.2006 ed esplicita nel registro di contabilità in data 04.07.2006, con conseguente riconoscimento in favore dell'appellata del diritto al pagamento degli oneri da ritardata contabilizzazione;
5. n. 6 iscritta nel 5° SAL in data 20.06.2006 ed esplicita nel registro di contabilità in data 04.07.2006, con conseguente riconoscimento in favore dell'appellata del diritto al pagamento degli aggiornamenti e degli interessi sull'intera somma di € 118.798,17;
6. n. 9 iscritta nel verbale del 1.12.2006 ed esplicita con raccomandata a/r del 14.12.2006, relativa al ristoro del danno da perdita di chance, per l'importo di € 121.103,64 oltre rivalutazione e interessi legali;
7. n. 10 iscritta nel verbale del 1.12.2006 ed esplicita con raccomandata a/r del 14.12.2006, comportante l'applicazione degli interessi e rivalutazione sull'intera somma di € 400.343,17;
8. n. 11 e n. 12, con conseguente applicazione di interessi e rivalutazione sull'intera somma di € 350.927,29

*In accoglimento proposto appello incidentale alla luce dei motivi dedotti sub C.II della comparsa di costituzione riformare parzialmente i punti b2, b3, b6, c1, c2, c4, E, F della predetta sentenza e, per l'effetto, quantificare il valore delle riserve riconosciute nella sentenza di primo grado secondo la stima effettuata in primo grado dal CTP Ing. Paolo Piane;*

*Conseguentemente, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare il Comune di Amantea al pagamento in favore della Lemapod s.r.l. dell'importo complessivo di € 1.827.542,42 (ovvero di € 1.477.306,61 quale differenza rispetto alla somma già accordata in primo grado), o, in via gradata,*



*della diversa somma di € 607.655,06 (ovvero di € 257.419,25 quale differenza rispetto alla somma già accordata in primo grado) riconosciuta dal CTU o, in via ulteriormente gradata, della diversa somma liquidata in via equitativa dal Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; in ogni caso con riconoscimento degli interessi, legali e moratori al tasso per le OO.PP., sulle voci aventi natura di corrispettivo e degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle voci aventi natura di debito di valore;*

*In via subordinata dichiarare il diritto dell'Impresa appellata al riconoscimento dei maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti e corrispettivi conseguenti ai fatti ed alle circostanze risultanti dagli atti di causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c. nella misura indicata nelle riserve o, in via gradata, nella diversa somma accertata a mezzo della CTU richiesta o liquidata in via equitativa dal Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c; Sempre in accoglimento dell'appello incidentale, specificamente del capo C.III, riformare il dispositivo di sentenza laddove dispone la condanna delle spese legali e, per l'effetto: a) nell'ipotesi conferma del contenuto della sentenza di primo grado, applicare le tariffe medie di cui al D.M. n. 55/2014 e pertanto condannare il Comune di Amantea al pagamento delle competenze legali nella misura di € 21.387,00 oltre spese vive ed accessori di legge ed oltre rimborso di spese di CTU, ovvero, b) nell'auspicata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti sub C.I e C.II, condannare parte appellante al rimborso delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, da quantificarsi secondo le tariffe medie previste dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore pari alla somma che sarà riconosciuta alla Lemapod s.r.l.*

*Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito, quale antistatario, per averne fatto anticipo>>.*

## I FATTI

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Lemapod s.r.l. ha convenuto il Comune di Amantea per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertamento dell'imputabilità dell'anomalo andamento dei lavori alla stazione appaltante, con diritto dell'appaltatore al riconoscimento di maggiori corrispettivi; 2) condanna del Comune convenuto al pagamento dell'importo di euro 2.064.695,43, oltre interessi legali e moratori; 3) accertamento dell'illegittimità delle detrazioni apportate all'atto di collaudo; 4) condanna del Comune convenuto al pagamento dell'importo di euro 36.999,97; 5) in via subordinata,



accertamento del diritto dell'attrice ai maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti e corrispettivi ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Il Comune di Amantea si è costituito in giudizio contestando le avverse pretese in fatto ed in diritto ed eccependo in via preliminare la decadenza della società attrice da tutte le riserve perché iscritte nel registro di contabilità intempestivamente ed irregolarmente e non confermate all'atto di sottoscrizione del conto finale.

Con atto pubblico notar Nicola Capuano del 30.12.2013 rep. n.132603 racc. n. 35423, registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli il 17.01.2014 al n. 989/1T, la società L.E.MA.PO.D. S.p.A. cedeva alla società LEMAPOD S.r.l., P.IVA 07553051215, con sede in Napoli alla Via Luigi Volpicella n. 51, *“la proprietà del ramo d'azienda dotato di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dell'attestazione “SOA” e costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di lavori pubblici e provati, per la realizzazione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, (...) oltre alla cessione di tutto il contenzioso in essere e di quello da attivare ivi comprese le procedure monitorie in corso sia per quanto attiene alla fase di recupero delle somme riconosciute sia per quanto attiene ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo che vedono la L.E.MA.PO.D. S.p.A. costituita”*. Per effetto del predetto accordo di cessione la LEMAPOD S.r.l. subentrava pertanto, ai sensi dell'art. 111 comma I c.p.c., alla L.E.MA.PO.D. S.p.A. nella titolarità del credito oggetto dedotto in giudizio e quindi nel rapporto giuridico oggetto del presente procedimento giudiziario, sicché si costituiva in giudizio con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., con ciò determinando l'estromissione della alienante.

Chiusa la fase istruttoria il giudizio era definito con sentenza n. 670/2016 del 26.10.2016, con la quale accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla Lemapod s.r.l. con condanna dal Comune al pagamento di euro 350.235,81.

Nello specifico il giudice di prime cure così provvedeva: *“condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 350.235,81, oltre lucro cessante, come in motivazione, e interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;*

*- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che determina in euro 1.118,00 per esborsi ed euro 15.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e*



*rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Vecchione dichiaratosi antistatario;*

*- pone in via definitiva a carico della parte convenuta le spese di c.t.u."*

Con atto di citazione del 7.4.2017, ritualmente notificato, il Comune di Amantea proponeva appello avverso la sentenza n°670/2016 pronunciata il 25.10.2016 dal Tribunale di Paola, nella causa iscritta al n°1592/2009 R.G.A.C. vertente tra la società "L.E.MA.PO.D. s.p.a.", ora "L.E.MA.PO.D. s.r.l.", e il medesimo ente comunale, poichè ritenuta parzialmente illegittima deducendo in particolare:

- 1) errato riconoscimento delle riserve nn. 2, 3 e 6 del 15.5.2006, indicate in sentenza nei punti b2), b3) e b6); nn. 7-8-10 del 01.12.2006 indicate in sentenza nei punti c1), c2) e c4); le riserve nn. 1-2-3-4 del 12.02.2008 indicate in sentenza al punto E); le riserve assunte in occasione del collaudo stante la tardività e/o il difetto di prova;
- 2) errata quantificazione delle spese legali oggetto di condanna.

Concludeva come indicato sopra esposto.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la LEMAPOD S.r.l. eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 comma I n. 1 c.p.c., contestando nel merito l'appello e spiegando appello incidentale nei confronti del Comune di Amantea deducendo l'ammissibilità e tempestività di tutte le riserve invocate dalla Lemapod – richiesta di riforma in parte qua della sentenza n. 670/2016 relativamente ai punti a, b1, b4, b5, b6, c3, c4, d1, d2, d3.

Deduceva, altresì, l'illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado laddove quantifica le spese legali in misura inferiore ai medi tariffari - violazione e falsa applicazione art. 4 d.m. 55/2014.

Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza 25.01.2022, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l. 34/2020, convertito con modificazioni nella l. 77/2020, erano precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.





## LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ..

Ed invero, il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 cod. proc. civ., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinare il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass.Sez. 1, Sentenza n. [20261](#) del 19/09/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. [21816](#) del 11/10/2006)

Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Passando ad esaminare il merito dell'appello, con il primo motivo di appello, il Comune di Amantea censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha riconosciuto le riserve nn. 2, 3 e 6 del 15.5.2006, indicate in sentenza nei punti b2), b3) e b6); nn. 7-8-10 del 01.12.2006 indicate in sentenza nei punti c1), c2) e c4); le riserve nn. 1-2-3-4 del 12.02.2008 indicate in sentenza al punto E); le riserve assunte in occasione del collaudo, dovendosi le stesse ritenersi tardive e, comunque, non rispettose delle modalità previste dall'art. 31 del D.M. LL.PP. n°145/2000 e dall'art. 133 e 165 del D.P.R. n°554/1999. Deduce l'appellante che le riserve nn°2, 3 e 6 del 15.5.2006 (SAL n°5), riserve che si riferiscono al danno conseguente alla sospensione dei lavori a partire dal 5.5.2006, dovevano



essere iscritte nel verbale dell'1.12.2006. Tale verbale però è stato firmato dall'impresa con riserva e successivamente con raccomandata a. r. del 14.12.2006, pervenuta al Comune di Amantea in data 18.12.2006, è stata esplicita ed indicata come: 1) richiesta di maggiori oneri per l'illegittima sospensione dei lavori dal 5.5.2006 al 12.12.2006 ed indicata come riserva n°7 (costituisce aggiornamento della riserva n°2); 2) maggiore costo guardiania indicata come riserva n°8 (costituisce aggiornamento della riserva n°3). Il Comune di Amantea, pertanto, aveva contestato la loro tardività, poiché tali riserve non solo dovevano essere iscritte nel verbale di ripresa, ma dovevano essere esplicitate e portate a conoscenza del Comune di Amantea entro il termine di quindici giorni, circostanza che non si è verificata. Il Comune di Amantea, infatti, secondo la prospettazione difensiva, ne è venuto a conoscenza solo a seguito di comunicazione pervenuta con raccomandata il 18.12.2006 e non il 14.12.2006, sicché il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha considerato come termine di esplicazione delle riserve nn°2, 3, 6, 7, 8 e 10 (b2, b3, b6, c1, c2 e c4 in sentenza) la data di spedizione della raccomandata.

Per quanto concerne, poi, la riserva in occasione del collaudo, l'appaltatore ha firmato il certificato di collaudo con riserva in data 26.5.2009 e doveva, a norma degli artt. 165 e 203 del regolamento in materia di appalti, iscrivere le richieste sul certificato entro 15 giorni e quindi entro il 10.6.2009; L'impresa ha inviato le domande da iscrivere sul certificato in data 9.6.2009 a mezzo racc. a. r., pervenuta in data 12.06.2009, e quindi oltre il termine previsto di 15 giorni.

Relativamente le riserve da n°1 a n°4 del 12.2.2008 (indicate al punto E in sentenza), il giudice di primo grado le ritiene tempestive e fondate sull'assunto della mancata contestazione delle stesse da parte del Comune di Amantea. Sostiene parte appellante, al contrario che nei propri atti difensivi ha sempre sostenuto l'infondatezza di tali riserve, poiché si riferiscono ad un periodo in cui la ditta appaltatrice, con lettera del 19.3.2007 (prot. comunale n°4076 del 23.5.2007) aveva richiesto al Comune di Amantea una proroga di almeno due mesi dai tempi contrattualmente previsti per l'ultimazione dei lavori, in considerazione del fatto che le condizioni meteorologiche, e la presenza di bagnanti sulla





battigia non permettevano l'esecuzione dei lavori con continuità; proroga accolta dal responsabile del procedimento in data 7.2.2008.

Quanto alle riserve operate al momento del collaudo, le stesse devono ritenersi tardive perché l'appaltatore ha firmato il certificato di collaudo con riserva in data 26.5.2009 e l'impresa ha inviato le domande da iscrivere sul certificato in data 9.6.2009 a mezzo raccomandata pervenuta in data 12.6.2009, oltre il termine di 15 giorni.

Il motivo di appello non ha fondamento e deve essere rigettato.

Particolare importanza riveste l'individuazione del momento in cui procedere all'iscrizione delle riserve, posto che la tardiva iscrizione comporta la decadenza dell'appaltatore.

In linea generale, ogniqualvolta il registro di contabilità gli viene sottoposto per la sottoscrizione, egli ha l'onere di contestare la contabilizzazione delle partite di lavoro in esso riportate (ad es., misura e classificazione dei lavori, maggiori oneri sopportati, corretta applicazione delle voci di tariffa o con nuovi prezzi) o comunque le richieste che ne siano implicate. Come già detto, la riserva deve poi essere tempestivamente esplicitata. È dunque irrilevante il momento in cui si è verificato il fatto generatore della riserva, così come l'eventuale ritardo nella formazione del documento contabile rispetto al momento di esecuzione dei lavori.

Occorre precisare che se la riserva attiene ai lavori indicati nel registro o è da questi implicata, l'appaltatore ha sempre l'onere di firmare con riserva, indipendentemente dal rilievo che il fatto generatore sia accertabile e verificabile in ogni momento, pena la decadenza. In sostanza, poiché l'appaltatore è tenuto a firmare il registro all'emissione di ogni stato di avanzamento, egli è tenuto a formulare le eventuali riserve riferibili a ciascuno stato di avanzamento al momento in cui è tenuto a firmare il registro di contabilità.

Se la riserva riguarda fatti c.d. continuativi, cioè che durano nel tempo o la cui causa si ripete continuativamente, permane l'onere della immediata iscrizione della riserva tutte le volte in cui essa ha riguardo a partite contabilizzate nel registro o a fatti in essa implicati: in tal caso, la continuità del fatto generatore incide soltanto sulla possibilità di quantificare esattamente la riserva, ma non di dispensare l'appaltatore dall'immediata iscrizione.



Si deroga a questo criterio quando il fatto dannoso continuativo non è percepibile o valutabile nelle sue conseguenze oppure quando esse apparivano trascurabili. In questi casi, infatti, secondo il principio di buona fede, l'appaltatore è tenuto ad iscrivere riserva allorché, secondo un criterio di ordinaria diligenza, il fatto dannoso si manifesti nella sua effettiva portata o nelle sue conseguenze, mentre per l'esatta determinazione dei maggiori oneri è ammessa un'integrazione della riserva non appena possibile. La riserva non può più essere proposta quando il fatto continuativo sia cessato o comunque una volta chiusa la contabilità. Tali principi sono stati affermati per esempio con riguardo al c.d. andamento anomalo dei lavori.

Con specifico riguardo all'ipotesi di sospensione dei lavori, la normativa vigente (art. 107, comma 4, d.lgs. n. 50/2016) stabilisce che le contestazioni dell'appaltatore vanno iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa dei lavori. La normativa vigente, inoltre, recependo gli orientamenti giurisprudenziali sul punto, prevede che tale onere non sussiste per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Se l'esecutore non interviene alla firma dei verbali o si rifiuta di sottoscriverli, è tenuto a fare espressa riserva sul registro di contabilità. Al contrario, quando la sospensione è ab origine illegittima, l'appaltatore deve sottoscrivere con riserva il verbale di sospensione e successivamente iscrivere la riserva nel registro di contabilità al momento della sottoscrizione, ripeterla nel verbale di ripresa dei lavori e nel registro di contabilità successivamente firmato.

La sospensione è illegittima quando disposta fuori dai casi previsti dalla legge: (i) circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori; (ii) ragioni di necessità o di pubblico interesse. Come già visto, si fa eccezione a questa regola quando la sospensione non manifesti immediatamente la sua rilevanza economica.

Al contrario, quando la sospensione dei lavori, legittimamente disposta, diviene illegittima, la riserva andrà apposta nel verbale di ripresa e inserita nel registro di contabilità.



L'art. 159, comma 3, d.P.R. n. 207/2010, richiedono un ulteriore presupposto per la validità della riserva: la diffida scritta dell'appaltatore al RUP a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori per la ripresa degli stessi, una volta cessate le cause della sospensione.

Se le pretese dell'appaltatore interessano tutto l'appalto, e non partite di lavoro riportate nel registro di contabilità o da esse implicate (c.d. riserve di carattere generale), non vi è onere immediato di riserva. In questi casi, il momento finale della loro proposizione viene individuato nel conto finale, nel quale peraltro vanno confermate tali riserve ove iscritte nel registro di contabilità. Ciò non vale se la pretesa, avanzata durante l'esecuzione dei lavori, abbia costituito oggetto di contestazione con l'appaltatore e sia risolta con l'intervento del RUP (art. 164 d.P.R. n. 207/2010): in tal caso, definita la controversia, l'appaltatore che non si ritenga soddisfatto della decisione del RUP ha l'onere di iscrivere la riserva al momento della prima sottoscrizione successiva del registro di contabilità.

Esaminando il quadro normativo di riferimento in vigore all'epoca dei fatti (2004-2009), si rinviene la disciplina applicabile al caso *de quo* nell'art. 133 D.P.R. n.554/1999, il quale al comma 8 prescrive che *"le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori"*, nell'art. 165 che a sua volta, prevede che *"1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare. (...)"*.



In caso di materiale indisponibilità del registro di contabilità, l'appaltatore, che abbia formulato una riserva generica, ha l'obbligo di informare l'Amministrazione delle ragioni della pretesa e del *petitum* esplicitandola nel termine di legge dando tempestiva comunicazione alla stazione appaltante con apposito atto scritto avente data certa, quale una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o un atto notificato: ciò al fine di evitare di incorrere nelle decadenze di cui all'art. 165 cit. (oggi trasfuso nell'art. 190 D.P.R. n. 207/2010) (Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2012, n. 8242).

Risulta quindi la possibilità per l'impresa di procedere all'esplicitazione delle riserve mediante lettera raccomandata, laddove, come nel caso di specie, il Direttore dei Lavori non metta a disposizione il registro di contabilità.

Nel caso di specie risulta che:

- *la Riserva n. 2 (b2 in sentenza)* è stata apposta all'atto di firma del SAL n. 5 in data 20.06.2006 ed esplicitata sul registro di contabilità in data 4.07.2006, nonché iscritta nel successivo verbale del 1.12.2006 ed esplicitata con raccomandata a/r del 14.12.2006;

- *la Riserva n. 3 (b3 in sentenza)* è stata apposta all'atto di firma del SAL n. 5 in data 20.06.2006 ed esplicitata sul registro di contabilità in data 4.07.2006, nonché iscritta nel successivo verbale del 1.12.2006 ed esplicitata con raccomandata a/r del 14.12.2006;

- *la Riserva n. 6 (in sentenza b6)* è stata apposta all'atto di firma del SAL n. 5 in data 20.06.2006 ed esplicitata sul registro di contabilità in data 4.07.2006, nonché iscritta nel successivo verbale del 1.12.2006 ed esplicitata con raccomandata a/r del 14.12.2006;

- *la Riserva n. 7 (in sentenza c1)* è stata iscritta nel verbale del 1.12.2006 ed esplicitata con raccomandata a/r del 14.12.2006;

- *la Riserva n. 8 (in sentenza c2)* è stata iscritta nel verbale del 1.12.2006 ed esplicitata con raccomandata a/r del 14.12.2006;

- *la Riserva n. 10 (in sentenza c4)* è stata iscritta nel verbale del 1.12.2006 ed esplicitata con raccomandata a/r del 14.12.2006;

- *le riserve in occasione del collaudo (in sentenza F)* sono state iscritte all'atto della firma del collaudo in data 26.05.2009 ed esplicitata con raccomandata a/r del 9.06.2009.



Ritiene questa Corte di condividere la decisione del giudice di prime cure che ha determinato il computo dei 15 giorni per l'esplicazione delle riserve considerando quale giorno di perfezionamento della notifica della raccomandata contenente le riserve quello di spedizione e non, per come sostenuto da parte appellante, quello di ricezione dell'atto.

Orbene, il termine "recettizietà" indica la doverosità del ricevimento di un oggetto e se riguardato dall'opposto angolo di osservazione il dovere di farlo pervenire entro la disponibilità del destinatario. Resta, tuttora, valida

e apprezzabile la distinzione tra atti che non possono raggiungere i fini essenziali cui risultano preordinati senza la collaborazione *lato sensu* dei destinatari (cd recettizietà teleologica) e atti che pur non richiedendo simile collaborazione operano negativamente nei confronti dei destinatari (cd. recettizietà per qualità degli effetti)".

Precisato quanto sopra, occorre evidenziare che duplice è la finalità dell'iscrizione delle riserve. Da un lato, il meccanismo delle riserve assicura alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, un continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, consentendo sia di evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti, sia di optare per il recesso dal contratto. Dall'altro lato, l'onere delle riserve mette la stazione appaltante in condizione di conoscere e valutare tempestivamente le pretese dell'appaltatore. Esse non sono perciò assimilabili ad un ricorso amministrativo e neppure costituiscono un atto di messa in mora della stazione appaltante, essendo piuttosto finalizzate a salvaguardare il diritto dell'appaltatore a richiedere il maggior compenso. Attraverso la riserva, l'appaltatore impedisce dunque che i dati esposti nel registro di contabilità dalla stazione appaltante si considerino accettati e divengano incontestabili.

La riserva costituisce dunque un onere dell'appaltatore, articolato in due distinti momenti: quello della proposizione (o apposizione) e quello della esplicitazione (indicazione delle ragioni e quantificazione della domanda).

Alla stregua di quanto sopra esposta, appare evidente la natura non ricettizia dell'atto di specificazione successiva all'iscrizione e la tempestività delle riserve.



Anche con riferimento *alle riserve nn. da 1 a 4 del 12.02.2008(in sentenza E)*, le riserve devono ritenersi tempestive perché iscritte nel verbale di sospensione dei lavori del 9.06.2007 e nel verbale di ripresa dei lavori del 12.02.2008 ed esplicate in data 22.02.2008 (dunque nel rispetto dei 15 giorni previsti dalla legge).

Va aggiunto, poi, che l'eccezione di parte appellante secondo cui le predette riserve sarebbero infondate perché relative ad un periodo in cui la ditta appaltatrice aveva richiesto una proroga del termine per il completamento dei lavori e che il pregiudizio economico non sarebbe stato provato, deve ritenersi tardiva, in quanto mai sollevata in primo grado per come emerge dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata dal Comune di Amantea in primo grado dalla quale emerge una generica contestazione delle sole riserve n. 1 iscritta nel verbale di ripresa dei lavori del 09.09.2004 e nn. 2, 3, 4 e 5 iscritte in calce al verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 15.05.2006 ed in calce al verbale di ripresa dei lavori del 01.12.2006.

A tanto consegue il rigetto del motivo di appello.

Del pari infondato è il secondo motivo di appello inerente alla condanna del Comune di Amantea al pagamento delle spese del giudizio per aver il giudice ritenuto l'odierna appellante erroneamente soccombente.

Secondo la prospettazione difensiva, in ragione della reciproca soccombenza, il giudice di prime cure avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio.

In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (Sez. 3 - , Sentenza n. [516](#) del 15/01/2020).

Tale circostanza non risulta dimostrata in atti.





Deve, inoltre, aggiungersi che il giudice di prime cure ha determinato l'ammontare delle spese legali proporzionalmente alla misura del risarcimento accordato alla Lemapod s.r.l., pari ad € 350.235,81, applicando lo scaglione di riferimento, liquidando la somma di euro 15.000,00, importo determinato applicando la media tra i valori medi e i minimi per meglio adeguare il compenso al valore della causa (a metà dello scaglione 260.001 – 520.000), ritenendo così debitamente considerato l'accoglimento solo parziale della domanda attorea. Da quanto sopra esposto, in definitiva, l'appello non è fondato e deve essere rigettato.

Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dalla Lemapo s.r.l., quest'ultima ha impugnato il capo di sentenza sub A, nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto le riserve nn. 1 e 2 del 9.09.2004 per essere state rinunciate; il capo di sentenza sub b1) nella parte in cui non ha riconosciuto la Riserva n. 1 per tardività della stessa; il capo b4, dove il Tribunale non ha riconosciuto la Riserva n. 4 per difetto di prova; sub b5 per mancato riconoscimento della Riserva n.5 per difetto di prova; al punto b6 nella parte in cui non ha riconosciuto la Riserva n. 6 e la Riserva n. 10 ritenendo applicabili anche in questo caso gli interessi; punto c3) della laddove non ha riconosciuto la Riserva n. 9L per difetto di prova; Al punto D nella parte in cui con riferimento alla Riserva n. 11 per tardività della stessa; il capo di sentenza d2, laddove il Tribunale di primo grado ha escluso la Riserva n. 12 per mancanza di prova; il capo d3 della sentenza appellata nella parte in cui ha escluso la Riserva n. 13 per essere state rigettate le domande correlate di cui alle riserve nn.11 e 12. Proponeva, altresì, appello incidentale relativamente ai punti b2, b3, b6, c1, c2, c4, E, F stante la non corretta quantificazione da parte del Tribunale di primo grado, ascrivibile alla errata adesione alle deduzioni svolte dal CTU con conseguente rideterminazione degli importi secondo quanto chiesto da parte attrice nelle difese di primo grado.

Ritiene questa Corte che il giudice di prime cure ha ritenuto correttamente di non accogliere la richiesta di pagamento in ordine alle riserve nn°1 e 2 del 9.9.2004 pretese dalla società Lemapod le stesse rinunciate. Difatti, in data 15.3.2004 è stato redatto verbale di sospensione totale dei lavori che è stato firmato senza riserve dalla controparte. In data 9.9.2004 è stato redatto verbale di ripresa totale dei lavori che è stato firmato con riserva dall'impresa esecutrice dei lavori. Con nota del 22.9.2004, pervenuta all'ente comunale in



data 28.9.2004, la società Lemapod esplicava riserve in riferimento al periodo di sospensione dei lavori. In relazione alle suddette date risulta, Il Comune di Amantea, dell'8.3.2006, prot. n°5318 (allegata agli atti di causa), la stessa dichiarava di rinunciare ed il R.U.P. prendeva atto della rinuncia con determina n°58 del 18.5.2006.

La rinuncia è inequivoca ed è intervenuta nel 2006; alcun rilievo ha ciò che è stato stabilito con nota del 16.4.2009, relativamente all'accordo onorario ex art. 240 D.lgs.163/06, che non travolge l'effetto della predetta rinuncia.

La società Lemapod ha richiesto anche la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice non ha accolto il ristoro di tutti i maggiori oneri e danni subiti per la ridotta produzione protrattosi dal 7.11.2005 al 5.5.2006 (riserva n°1 –parte b1).

Ritiene questa Corte che anche su tale punto la sentenza è immune da qualsivoglia vizio o errore di giudizio poichè il verbale di sospensione n°3 del 15.5.2006 è stato firmato con riserva dall'impresa in data 18.5.2006 ed è stata riportata direttamente sul registro di contabilità del 5°SAL (firmato con riserva il 20.6.2006) in data 4.7.2006 e, quindi, oltre i termini previsti, atteso che l'impresa esecutrice era in condizioni di valutare ed esplicitare per tempo tali riserve già al 3°, e ancor di più, al 4° SAL facendo riferimento nella riserva alla mancata messa a disposizione dei materiale che sarebbe dovuta avvenire sin dal 20.12.2005 e facendo comunque espresso riferimento nella riserva ai danni e onori per la ridotta produzione protrattasi dal 7.11.2005 al 5.5.2006.

Per come già sopra esposto, se la riserva riguarda fatti c.d. continuativi, cioè che durano nel tempo o la cui causa si ripete continuativamente, permane l'onere della immediata iscrizione della riserva tutte le volte in cui essa ha riguardo a partite contabilizzate nel registro o a fatti in essa implicati: in tal caso, la continuità del fatto generatore incide soltanto sulla possibilità di quantificare esattamente la riserva, ma non di dispensare l'appaltatore dall'immediata iscrizione.

Si deroga a questo criterio quando il fatto dannoso continuativo non è percepibile o valutabile nelle sue conseguenze oppure quando esse apparivano trascurabili. In questi casi, infatti, secondo il principio di buona fede, l'appaltatore è tenuto ad iscrivere riserva allorché, secondo un criterio di ordinaria diligenza, il fatto dannoso si manifesti nella sua effettiva



portata o nelle sue conseguenze, mentre per l'esatta determinazione dei maggiori oneri è ammessa un'integrazione della riserva non appena possibile. La riserva non può più essere proposta quando il fatto continuativo sia cessato o comunque una volta chiusa la contabilità. Alla stregua dei sopra richiamati principi e tenuto conto della natura della riserva, può affermarsi che il maggiore onere era pienamente percepibile e valutabile dall'impresa che avrebbe dovuto iscrivere la riserva al massimo entro il 4° SAL, salva successiva esplicitazione. Per le stesse ragioni non può essere accolto l'appello incidentale con riferimento alla riserva n°11 (punto d1), atteso che nel periodo denunciato dalla società appellata la stessa aveva firmato il verbale di sospensione parziale il 2.3.2007, il verbale di sospensione totale l'11.5.2007 ed il verbale di ripresa dei lavori il 23.5.2007 e che in nessuna di queste occasioni ha mai formulato riserve in ordine alla ridotta produzione, sicché è del tutto ovvio che, all'atto dell'iscrizione della riserva in calce al SAL n°6 del 28.6.2007, la società Lemapod era oramai decaduta dal richiedere tale domanda.

Quanto, poi, alle riserve n°4 (punto n°b4) e n°9 (punto c3) anche queste sono state correttamente rigettate dal giudice di prime cure, in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, la società Lemapod non ha provato il danno da perdita di chance.

Ed invero, la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza. La mera appartenenza del richiedente alla categoria dell'appaltatore non è tale da concretare una presunzione di perdita altamente probabile della "chance" di aggiudicarsi altre gare, non potendo ciò desumersi dalla sola qualità soggettiva dell'impresa, senza l'allegazione concreta di domande di partecipazione, nonché di elementi di valutazione circa il possesso di particolari requisiti tecnici e finanziari per partecipare ed aggiudicarsi con rilevante probabilità legare tenutesi nell'arco temporale in discussione (Cass.Sez. I, sentenza n. 19604 del 30/09/2016).



Nel caso di specie, la società "Lemapod, non ha provato che la stessa abbia dovuto rinunciare e/o procrastinare altri lavori.

A tanto consegue la conferma della sentenza gravata anche su tali punti.

In ordine alla riserva n°5 (punto b5), anche tale richiesta di pagamento è priva di pregio atteso che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, anche alla luce dalle risultanze del c.t.u., i tempi di contabilizzazione dei lavori risultano conformi a quanto stabilito dall'art. 29, 1.c, D.M. n°145/2000. Più precisamente, risulta che tutti i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono stati emessi entro i quarantacinque giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Peraltro, l'odierno appellante incidentale non ha prodotto in giudizio i mandati di pagamento che comprovino il ritardo nel pagamento delle rate di acconto.

Alla stregua di quanto sopra esposto deve essere confermato il rigetto delle riserve n°6 (b6) e n°10 (punto c4) relative all'aggiornamento degli interessi e rivalutazioni delle precedenti riserve non riconosciute.

Per quanto concerne, invece, la riserva n°12 (punto d2) la società appaltatrice ha chiesto il pagamento dei lavori effettuati nei siti di prelievo dei materiali sabbiosi, non compresi negli oneri a carico dell'impresa, quale la pulizia delle aree da arbusti, ceppaie ecc. quantificati forfettariamente in €12.000,00.

Non risulta, tuttavia, agli atti alcuna prova documentale sulle ricevute dell'impianto di smaltimento il cui onere, in ragione della natura degli oneri posti a carico dell'impresa (*"lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto della terra e del cappellaccio – omissis- sono ad esclusivo carico*) è in capo all'odierno appellante incidentale.

In assenza di riscontro probatorio l'appello incidentale sul punto va rigettato e, per l'effetto, anche in riferimento alla riserva n°13, avente ad oggetto l'aggiornamento di interessi legali e rivalutazioni per le riserve 11 e 12 non ammesse.

Del pari destituito di fondamento è l'appello incidentale avente ad oggetto la rideterminazione degli importi in ordine alle riserve nn°2, 3, 6, 7, 8 e della riserva in occasione del collaudo del 12.2.2008, essendo la pretesa sfornita del necessario supporto probatorio ed avendo il giudice di prime cure determinato gli importi sulla base della CTU



espletata in primo grado, puntuale, dettagliata ed immune da vizi logici e giuridici e, comunque, non

Anche il terzo motivo di appello incidentale, relativo alla illegittima determinazione delle spese legali in misura inferiore ai medi tariffari, non ha fondamento e deve essere rigettata in ragione di quanto già esposto in sede di appello principale in punto di spese.

Ed invero, il giudice di prime cure ha determinato l'ammontare delle spese legali proporzionalmente alla misura del risarcimento accordato alla Lemapod s.r.l., pari ad € 350.235,81, applicando lo scaglione di riferimento, liquidando la somma di euro 15.000,00, importo determinato applicando la media tra i valori medi e i minimi per meglio adeguare il compenso al valore della causa (a metà dello scaglione 260.001 – 520.000), ritenendo così debitamente considerato l'accoglimento solo parziale della domanda attorea.

In definitiva sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati, con conferma totale della sentenza impugnata.

L'esito del presente giudizio, stante la reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Mosca Salvatore e Mosca Mario dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

#### PQM

La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da COMUNE DI AMANTEA, in persona del suo legale rappresentante Sindaco pro-tempore nei confronti di LEMAPOD S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Paola n°670/2016 depositata in data 26.10.2016, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto dal Comune di Amantea;
- 2) rigetta l'appello incidentale proposto da Lemapod s.r.l.;
- 3) compensa tra le altre parti le spese del giudizio;



- 4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del Comune di Amantea, in persona del suo legale rappresentante Sindaco pro-tempore, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

Catanzaro, 31.01.2022.

Il Consigliere rel.

*Dott.ssa Giovanna Gioia*

Il Presidente

*Dott. Alberto Nicola Filardo*

